REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE	
Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla	
gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relati-	
va a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai	
sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del	
23/12/2013 e s. m. e i. CIG	
TRA	
1. Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci, 96 – Perugia –	
C.F. 80000130544, di seguito denominata " Regione " nella persona del	
Dirigente del Servizio	
E	
2 per brevità, indicato come "Aggiudicatario" nella persona	
diin qualità di legale rappresentante di	
DICHIARANO E PREMETTONO CHE:	
con determinazione dirigenziale n del che costituisce parte in-	
tegrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente alle-	
gata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabili-	
to, fra quant'altro:	
che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva.	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
Art.1 – Premesse e allegati	
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.	
 Art. 2 – Oggetto	

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario,	
come sopra indicato e rappresentato che, accetta il servizio di Assistenza	
Tecnica per la Gestione, Rendicontazione e Monitoraggio delle attività rea-	
lizzate nell'ambito dell'offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e	
formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1	
lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.	
I contenuti e le modalità di erogazione del servizio sono descritti all'art. 2	
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato	
"Capitolato", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
contratto anche se non materialmente allegato, ma sottoscritto	
dall'Aggiudicatario e conservato agli atti della Regione.	
Art. 3 – Svolgimento del servizio	
L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto	
a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a	
quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di ga-	
ra e nel presente contratto.	
I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta e	
inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e ri-	
sultanti dal capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di ac-	
cettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della regione da	
quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che	
l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.	
La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza	
dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.	
La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei	

servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la	
partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia	
tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risolu-	
zione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché	
l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.	
Art. 4 – Gruppo di lavoro	
L'Aggiudicatario conferma l'articolazione e l'organizzazione del gruppo di	
lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professio-	
nali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in	
procedura di gara.	
Ogni singolo componente del gruppo di lavoro deve ricoprire esclusivamen-	
te il ruolo di una sola tra le figure professionali indicate.	
I nominativi delle figure professionali incaricate delle diverse attività del	
servizio, come indicati dall'aggiudicatario, dovranno corrispondere come	
responsabilità agli estensori delle relazioni tecniche.	
I componenti del gruppo di lavoro indicato per l'esecuzione dovranno par-	
tecipare a tutte le fasi di lavoro in modo diretto e dovranno garantire la loro	
presenza a tutte le riunioni tecniche convocate da Regione Umbria presso	
le proprie sedi.	
Qualora prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni con-	
trattuali, l'Aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire una o più fi-	
gure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, dovrà formulare	
preventiva e motivata richiesta all'amministrazione aggiudicatrice indicando	
i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione; tali profili dovranno	
essere in possesso dei medesimi requisiti professionali delle figure lavora-	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

tive sostituite. L'eventuale sostituzione delle figure professionali incaricate	
dell'esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi spostamento o variazione di	
ogni sorta deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione	
aggiudicatrice.	
 L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento	
delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali in-	
caricate dell'esecuzione dell'appalto non può costituire motivo per la so-	
spensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa auto-	
rizzazione della Regione.	
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama la disci-	
plina contenuta nell'art. 4 del Capitolato.	
Art. 5 – Importo del contratto	
Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è	
fissato in €, al netto di Iva , giusta offerta economica presentata in se-	
de di gara.	
Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per	
fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese	
per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese gene-	
rali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda ne-	
cessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.	
Art. 6 – Durata e modalità di consegna dei prodotti	
La durata dell'appalto è di 20 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione	
del presente contratto.	
Art. 7 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione	
La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari	
5 mil 21 million in principal in communic por and defend mesonile part	

a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.	
L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 91.000,00 al netto di	
Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'aggiudicatario almeno 30	
giorni prima della scadenza del contratto.	
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di in-	
dividuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate	
all'articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023 di seguito denominato "co-	
dice". In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni og-	
getto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto originale, la Re-	
gione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consi-	
stenti nella ripetizione dei seguenti servizi:	
- supporto tecnico nell'adempimento di processi e procedure legate	
all'attuazione dell'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e	
formazione professionale con modalità duale di cui all'art. 5 comma 1	
lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m.;	
- affiancamento nella gestione dei rapporti tra Ente e beneficiari nella	
realizzazione degli interventi;	
- supporto all'attività di monitoraggio dell'andamento dei progetti e della	
loro incidenza sui risultati attesi; supporto ai fini della gestione ammini-	
strativa contabile e tecnica del progetto	
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 110.000,00,	
al netto di Iva.	
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una di-	

minuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del	
contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione	
alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può	
fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
Art. 8 – Responsabile Unico del progetto	
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Codice il Responsabile Unico del	
Progetto è il Dott. Giuseppe Merli Dirigente del Servizio Istruzione, universi-	
tà, accreditamento, formazione e lavoro.	
Art. 9 – Modalità di pagamento	
Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi oggetto del contratto, sarà liquida-	
to con liquidazioni bimestrali fino al raggiungimento del corrispettivo com-	
plessivo, dietro presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL)	
contenente la "Relazione dei servizi espletati". La "Relazione dei servizi	
espletati" dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti in-	
formazioni:	
- esplicitazione delle attività svolte;	
- elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;	
- dettaglio delle gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna ri-	
sorsa per ogni attività svolta	
Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, in-	
testate a Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, agri-	
coltura, lavoro, istruzione, agenda digitale; Servizio Istruzione, università,	
accreditamento, formazione e lavoro	
I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente de-	
dicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:	
/ /1	

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono:	
L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa	
ai dati sopra dichiarati. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rap-	
porti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1,	
commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)	
la Regione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma	
elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture do-	
vranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio:	
Le fatture dovranno riportare:	
- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro	
dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto	
all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la	
quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;	
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa	
assunti sul bilancio regionale e n. determinazione dirigenziale di aggiu-	
dicazione (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);	
- Il Codice Identificativo della Gara:;	
- II Codice Unico di Progetto:;	
- oggetto del servizio: servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendi-	
contazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a per-	
corsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai	
sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del	
 23/12/2013 e s. m. e i.	

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codi-	
ce, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto	
progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà	
essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indi-	
cazione di questa circostanza.	
Tutti i pagamenti, da effettuare entro 30 giorni, sono subordinati	
all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) at-	
testante la regolarità contributiva;	
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge	
13.8.2010, n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario si impegna a	
dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Terri-	
toriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia	
dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o	
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3,	
comma 8, della L. 136/2010. Il mancato utilizzo della transazione finanzia-	
ria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-	
sentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del con-	
tratto.	
Art. 11 – Revisione prezzi	
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento,	
dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	

per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini	
del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al con-	
sumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.	
Art. 12 – Penali	
Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, per-	
 tanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazio-	
ni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e	
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contrat-	
to. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate	
al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per	
cento di detto ammontare netto contrattuale.	
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risar-	
cimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione	
aggiudicatrice a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la ri-	
chiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso	
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si	
è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
medesima penale.	
Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante	
mediante comunicazione via PEC all'aggiudicatario. Dal ricevimento della	
contestazione, l'aggiudicatario avrà a disposizioni un termine di 15 (quindi-	
ci) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giu-	
stificazione addotta dall'aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza	

maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla stazione appaltan-	
te, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.	
La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle pe-	
nali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi	
titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di	
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali in-	
flitte all'aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10%	
dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque	
tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli	
eventuali maggiori danni.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso	
l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesi-	
ma penale.	
Art. 13 – Cauzione definitiva	
A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli	
obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 18 del	
capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € (euro	
) pari aldel corrispettivo netto contrattuale con po-	
lizza n in data	
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del	
Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
to e cessa di avere effetto solo dopo la verifica dell'avvenuto espletamento	
•	

del servizio previsto dal presente contratto.	
Art. 14 – Subappalto	
Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del	
Codice.	
Art. 15 – Responsabilità e obblighi a carico dell'Aggiudicatario	
Si richiama la disciplina contenuta negli art. 16 e 26 del Capitolato che	
l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono	
integralmente riportati e trascritti.	
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	
Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo	
120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto	
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempi-	
mento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al pre-	
sente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del dan-	
no, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.	
Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei	
crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a	
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario fi-	
nanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.	
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve	
essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e no-	
tificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Co-	
dice.	
Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e op-	
ponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da	

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla noti-	
·	
fica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cu-	
mulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi	
del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con	
riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la	
Regione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al	
cedente in base a contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità del-	
la cessione alla Regione.	
Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessiona-	
rio dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice	
IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la	
normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà	
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del	
presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà av-	
venire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.	
Art. 17 – Obblighi di riservatezza	
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli	
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in	
materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei	
rapporti attualmente in essere con la Regione e comunque per i cinque an-	
ni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto	
il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbli-	
go non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori	
e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segre-	
tezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la	
stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto,	
fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che	
dovessero derivare alla Regione.	
Art. 18 – Risoluzione del contratto	
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice, per	
quanto non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e l'art. 20 del	
Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui	
si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 19 – Recesso	
Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice e l'art.	
21 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e	
che qui si intende integralmente riportato e trascritto.	
Art. 20 – Controversie e Foro competente	
Tutte le controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro	
natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si sia-	
no potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del con-	
tratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con	
esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale	

Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.	
Art. 21 – Documenti che fanno parte del contratto	
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non	
materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, agli atti	
della Regione:	
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;	
- l'offerta tecnica,	
- l'offerta economica;	
- la cauzione definitiva.	
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento eu-	
ropeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-	
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che	
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da-	
ti)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati	
personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.	
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappre-	
sentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del tratta-	
mento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso	
Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC:	
regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella perso-	
na del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;	
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1,	
lett. b) Reg. (UE) 2016/679)	
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei	
14	

dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale	
www.regione.umbria.it/privacy1.	
Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg.	
(UE) 2016/679) e finalità del trattamento:	
La Regione, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il pre-	
sente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il	
trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un con-	
tratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.	
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura	
aperta per l'affidamento del Servizio di Aggiornamento e revisione di Piani	
di Gestione della Rete Natura 2000, degli Obiettivi di Conservazione e delle	
relative Misure di Conservazione associate di 102 Piani di gestione della	
Regione Umbria sulla base del mutato quadro di riferimento normativo	
nonché degli aspetti naturalistici, programmatici e pianificatori.	
Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg.	
(UE)2016/679): Dati comuni.	
Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg.	
(UE) 2016/679)	
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non	
consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.	
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali	
(art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)	
All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi	
collaboratori.	
All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espres-	

samente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati	
identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile	
per i Dati Personali.	
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,	
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione	
europea.	
Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg.	
(UE) 2016/679)	
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità	
per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche	
normative.	
Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)	
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso	
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione	
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del	
RGPD).	
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Re-	
sponsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione	
Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali,	
Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).	
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di propor-	
re reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di	
controllo secondo le procedure previste.	
Art. 23 - Imposte e spese contrattuali	
Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle	

relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.	
Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).	
L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si	
intendono IVA esclusa.	
Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite	
versamento con F24 in data .	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Per la Regione Per l'Aggiudicatario	
Terra regione Terraggiudicatano	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n,.	
82.	